

DOCUMENTO SOCIETA' SACAL

Relativamente al trattamento economico spettante all'Amministratore Unico Dr. Marco Franchini per il successivo triennio, ritiene l'Assemblea di dover confermare, in un'ottica di continuità e di doveroso contenimento della spesa, l'entità degli emolumenti già determinati per lo scorso triennio, e di cui al deliberato assembleare del 12/5/2022, sia pure a fronte dei maggiori impegni al medesimo spettanti sia con riferimento alla Presidenza dell'Assemblea per la intervenuta scadenza del Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, che rispetto sia ai compiti di ACCOUNTABLE MANAGER, che agli ulteriori complessi incombeni da evadere riguardo ai rilevanti impegni correlati agli interventi infrastrutturali in atto nei tre aeroporti.

Orbene, premessa la inapplicabilità alla Società SACAL delle disposizioni di cui ai commi 846, 847, 848 della legge di Bilancio 2025 (L.M. 207/2024), stante il disposto di cui al successivo comma 849 secondo cui le precedenti disposizioni non operano nei confronti delle Regioni e dei relativi enti strumentali in forma societaria, ritiene l'Assemblea che, pur aderendo alla tesi, peraltro dubbia, della applicabilità alle Società aeroportuali del Dlgs.vo n. 175/2016, la quantificazione del trattamento economico riconosciuto all'Amministratore Unico risulta assolutamente legittima alla stregua delle valutazioni in linea legale di cui appresso.

A fronte delle previsioni del Dlgs.vo n. 175/2016 in ordine al contenimento dei costi per gli emolumenti in argomento nella misura dell'80% del complessivo onere precedente, devono necessariamente tenersi nella dovuta considerazione i seguenti aspetti fondamentali:

- a) La base economica sui cui calcolare l'80% del compenso assentibile per l'amministrazione della Società, opinando appunto l'applicabilità del regime giuridico di cui all'art. 11 comma 7 Dlgs.vo n. 175/2016 in combinato disposto con l'art. 4 del DL n. 95/2012, non può che essere la quantificazione del compenso precedentemente operata nell'anno 2020 ammontante ed euro 270.000 complessivi per i tre amministratori componenti il Consiglio di amministrazione.

Ed infatti, non può attribuirsi alcuna considerazione ai compensi erogati nell'anno 2013 posto che SACAL all'epoca gestiva soltanto l'aeroporto di LAMEZIA TERME, mentre gli altri due aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone erano amministrati da altre Società: specificatamente l'aeroporto di Reggio Calabria era gestito dalla Società SOGAS, di cui non si hanno i bilanci e che risulta fallita; l'aeroporto di Crotone era gestito dalla Società SANT'ANNA, pure dichiarata fallita, con inchiesta penale in corso, e di cui, parimenti, non si hanno i dati di bilancio.

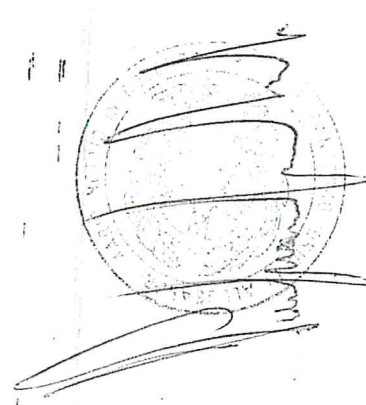
Per quanto precede i dati antecedenti, come detto, risalenti al 2013, sono all'uopo assolutamente privi di significatività, non potendo, cioè, costituire quel costo-parametro che funge da limite, stante la diversità dell'oggetto sociale, della governance e della struttura, per cui deve ritenersi che la società SACAL costituisca un soggetto completamente nuovo dal momento in cui ha assunto il ruolo di concessionario di tutti e tre gli aeroporti calabresi;

- b) non può essere ricondotto al complessivo costo *de quo*, in relazione ai summenzionati limiti legislativi, il corrispettivo dovuto all'amministratore per l'espletamento dell'ulteriore incarico di ACCOUNTABLE MANAGER sui tre aeroporti, trattandosi, appunto, di incarico assolutamente distinto ed aggiuntivo, per nulla connesso alla carica di amministratore, tanto è vero che in altre realtà aeroportuali detto incarico è svolto da personale dirigenziale appositamente remunerato. Conseguentemente è di tutta evidenza che ove l'Amministratore di SACAL non possedesse la qualifica di accountable manager, la Società, giocoforza, dovrebbe conferire l'incarico ad un dirigente avente detta qualificazione a normativa vigente, alla stregua del riconoscimento ENAC, erogando la relativa retribuzione.

Sul punto si richiama la previsione dell'art. 18.12 dello Statuto.

Sulla base delle verifiche operate presso altri aeroporti è stato possibile accertare che il compenso per questo incarico è solitamente cumulato con la retribuzione complessiva già spettante per l'assolvimento della funzione dirigenziale o amministrativa a seconda dei casi, senza peraltro potersi individuare una netta divaricazione tra i corrispettivi erogati rispetto alle

ALLEGATO
AL N. 5581 DI REF
AL N. 4660 DI RAC



relative causali, appunto in quanto non sono stati riscontrati casi di unità di personale deputate soltanto all'esercizio di detta funzione.

Comunque, specificatamente, presso altri aeroporti (Verona, Pisa, Genova, Cagliari e Torino) il compenso di che trattasi, anche cumulato probabilmente nei termini suesposti, varia da 80.000 euro a 140.000, sicché non essendovi attualmente negli organici della Società SACAL personale che abbia la qualifica in parola, ove non si intendesse fruire delle competenze dell'attuale amministratore accountable manager, la società dovrebbe giocoforza assumere altra unità avente la richiamata qualifica, con conseguente corresponsione del relativo compenso per l'espletamento dell'incarico *de quo*, tenuto conto delle responsabilità connesse all'esercizio in sicurezza dei tre scali (LAMEZIA TERME, REGGIO CALABRIA e CROTONE) nel particolare contesto gravato dalle maggiori difficoltà correlate agli aspetti logistici per la considerevole distanza in cui sono allocate le infrastrutture di che trattasi.

È poi opinione dell'Assemblea che gli emolumenti da riconoscersi per l'espletamento dell'incarico di *accountable manager* non possano qualificarsi né quali compensi ex art. 2389 co. 1 c.c. né quali remunerazioni ex art. 2389 co. 3 c.c.. Con ciò, gli emolumenti di che trattasi, inoltre, si sottraggono al regime transitorio dettato dall'art. 11 co. 7 del d.lgs. 175/2016. Secondo tale disposizione, *"fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4; secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166"*. Ai sensi del richiamato art. 4 co. 4 secondo periodo del D.L. n. 95/2012, *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*. Ora, è chiaro come tale ultima norma, allorché ha riguardo ai compensi degli amministratori ed alle remunerazioni di quelli investiti da particolari cariche, abbia come proprio speculari riscontro rispettivamente i commi 1 e 3 del citato art. 2389 co. 3 c.c., ai quali, per quanto evidenziato, non appaiono suscettibili gli emolumenti da corrispondersi per "l'incarico" (non "carica", dunque) di *accountable manager*. Invero il vincolo di finanza pubblica posto dall'art. 4 co. 4 cit., vigente ex art. 11 co. 7, ha come perimetro oggettivo di riferimento soltanto i compensi e le remunerazioni tipicamente definiti dall'art. 2389 c.c..

Comunque, non sarebbe sostenibile in linea di diritto ritenere che all'Amministratore delegato per la carica di *accountable manager*, ai sensi del REG UE 139/2014, ed in relazione alle specifiche responsabilità di cui alla circolare Enac del 15 marzo 2004 APT-16, stante il disposto di cui all'art. 2389, comma tre, codice civile, la remunerazione possa ricondursi a quel concetto di tutela della finanza pubblica che ispira il combinato disposto dell'art. 11 comma 7 del decreto legislativo n. 175/2016 e dell'art. 4, comma 4 secondo periodo, del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012.

- c) Lo stesso incarico di Presidente dell'Assemblea prima conferito al Vice Avvocato Generale Ettore Figliolia, con previsione sino al 28/2/2025 di un indennizzo di euro 25.000 onnicomprensivo su base annua, ed ora attribuito all'Amministratore Unico Dott. Marco Franchini, garantisce ulteriormente la piena congruità e legittimità del trattamento economico oggi deliberato.

Sulla base delle superiori considerazioni l'Assemblea conclusivamente delibera di confermare integralmente per l'Amministratore Marco Franchini il trattamento disposto sulla quantificazione operata con il deliberato assembleare del 12.5.2022, nonché con quanto disposto successivamente con il deliberato del 17.10.2022, in coerenza con le previsioni statutarie.

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 259 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.

COSENZA, 24 giugno 2025